ACCISA: PRODOTTI ENERGETICI (OLI MINERALI)

01. NOZIONE

L'accisa è un'imposizione indiretta **sulla produzione** o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette.

In Italia, è stato promulgato il **Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative** mediante i, **Decreto Legislativo (D.Lgs) 26 ottobre** 1995, n. 504, pubblicato sulla GU *n.*279 del 29-11-1995 ed entrato in vigore il 14 dicembre 1995.

Ovviamente il D.Lgs è stato più volte oggetto di modifiche soprattutto allo scopo di ritoccare la misura delle accise ivi previste.

In ogni caso il D.Lgs. consta di ben 68 articoli, dell'Allegato I e della Tabella A

02. ESIGIBILITA' E PAGAMENTO DELL'ACCISA

L'art. 2 del D.Lgs specifica che per i prodotti sottoposti ad **accisa l'obbligazione tributaria sorge** al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, o della loro importazione.

Il **momento di esigibilità** corrisponde all'immissione al consumo, e per tale si intende anche:

a)	lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;
b)	l'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono;
c)	la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo;

d)	l'importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime sospensivo;
e)	la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa.

Obbligato al pagamento dell'accisa e:

a)	il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, **in solido**, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o chi nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
b)	il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;
c)	relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e. in solido, qualsiasi altra persona che abbia partecipato all'importazione.

Il prodotto da sottoporre ad accisa **deve essere accertato per quantità e qualità**. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).

La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalità di cui all'articolo 39-decies; per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Fin qui la succinta parte generale, dai prossimi paragrafi ci occupiamo in particolare dei prodotti singolarmente sottoposti ad accisa.

Per quanto riguarda **le sanzioni** vi invitiamo a visionare le **apposite schede** nella sezione **Sanzioni Tributarie**.

03. ACCISA PRODOTTI ENERGETICI

Il **capo II del D.Lgs 504/95**, negli articoli **da 21 a 2**6 si occupa dei **prodotti energetici** (oli minerali).

Primariamente l'articolato specifica cosa si intenda per prodotto energetico rimandando all'apposita **Nomenclatura Combinata** (**NC**) delle merci in vigore dal 1° gennaio 2016: come adottata dalla Commissione UE con il Reg. (UE) 1754/2015. L'articolo 21, a cui per brevità si rimanda, specifica i codici NC sottoposti alla norma in essere.

L'articolo elenca quali prodotti energetici siano assoggettati ad accisa esattamente:

N.	Prodotto	Codice/i NC	Aliquota d'accisa
a)	benzina con piombo	2710 11 31, 2710 11 51 2710 11 59	**euro 704,70 per mille litri;**
b)	Benzina	2710 11 31 2710 11 41 2710 11 45 2710 11 49	**euro 704,70 per mille litri;**
c)	petrolio lampante o cherosene sia usato come carburante che come combustibile	2710 19 21 2710 19 25	**lire 625.620 per mille litri (€ 323,11);**
d)	oli da gas o gasolio\	da 2710 19 41 a 2710 19 49 Usato come carburante usato come combustibile per riscaldamento	**euro 593,70 per mille litri;** **lire 747.470 per mille litri (€ 386,04);**
e)	oli combustibili Oli combustibili a basso tenore di zolfo	da 2710 19 61 a 2710 19 69	**lire 90.000 per mille kg. (€ 46,48)** **lire 45.000 per mille kg. (€ 23,24)**
f)	gas di petrolio liquefatti usato come carburante:	da 2711 12 11 a 2711 19 00	**euro 267,77 per**

	usato come combustibile per riscaldamento:		**mille kg.; lire 359.220 per mille kg (€ 185,52**);
g)	gas naturale per autotrazione: per combustione per usi industriali: per combustione per usi civili: a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1: b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: c) per altri usi civili: per i consumi nei territori nel Mezzogiorno a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b b) per gli altri usi civili:	2711 11 00 2711 21 00	euro 0,00331 per metro cubo lire 20 al mc. (€ 0,01033); lire 86 al mc. (€ 0,00444); lire 151 al mc. (€ 0,07798); lire 332 al mc. (€ 0,17146);): lire 74 al mc. (€ 0,03821); lire 238 al mc (€ 0,12292);
h)	carbone, lignite e coke da parte di imprese: da parte di soggetti diversi dalle imprese:	2701, 2702 e 2704	4,60 euro per mille chilogrammi; 9,20 euro per mille chilogrammi.

RICORDA	Le aliquote a volume si applicano con riferimento **alla temperatura di 15 gradi Celsius** ed alla pressione normale.

04. DISPOSIZIONI PER LE EMULSIONI

Con inizio **dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019** è stata stabilita un'accisa ridotta applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a)	emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso: 1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri; 2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;
b)	emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso: 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi; 2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
c)	emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso: 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi; 2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.

Si ricorda che il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento.

04. IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DELL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

La tabella A allegata al D.Lgs rappresenta quanto nel titolo, meglio di qualsiasi parola l'elencazione anzidetta.

	IMPIEGHI	AGEVOLAZIONE
1.	Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento	Esenzione
2.	Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici	Esenzione
3.	Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti	Esenzione
4.	Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci	30% aliquota normale
4-bis.	Gasolio commerciale usato come carburante	euro 403,22 per mille litri
5.	Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, gasolio oli vegetali non modificati chimicamente benzina	22% aliquota normale Esenzione 49% aliquota normale
	L'agevolazione per la benzina e' limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. *L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate.*	
6.	Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	Esenzione
7.	Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	Esenzione
8.	Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	30% aliquota normale
9.	Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze	30% aliquota normale

	endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo	
10.	Gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione idrocarburi	Euro 11,73 per 1.000 mc
11.	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica: oli vegetali non modificati chimicamente gas naturale gas di petrolio liquefatti gasolio olio combustibile e prodotti energetici greggi, naturali carbone, lignite e coke In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30 per cento quale che sia il combustibile.	Esenzione euro 0,0004493 per metro cubo euro 0,6817 per 1.000 Kg. euro 12,72601 per mille litri euro 15,33154 per mille Kg. euro 2,60 per 1000 kg.
12.	Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone benzina gasolio gas di petrolio liquefatti (GPL) gas naturale	euro 359,00 per mille litri euro 330,00 per mille litri 40 per cento aliquota normale 40 per cento aliquota normale

L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: *a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;* *b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;* *c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.*		
13.	Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria benzina gasolio gas di petrolio liquefatti (GPL) gas naturale	euro 359,00 per mille litri euro 330,00 per mille litri 40 per cento aliquota normale 40 per cento aliquota normale
14.	Produzione di magnesio da acqua di mare	Esenzione
15.	Gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti centralizzati per usi industriali (2) e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	10 per cento aliquota normale
16.	Prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi	Esenzione
16-bis.	Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti benzina gasolio gas di petrolio liquefatti (GPL)	euro 359,00 per mille litri euro 330,00 per mille litri Esenzione

	gas naturale	Esenzione
	Combustibili per riscaldamento:	
	Gasolio	euro 21,00 per 1.000 litri
	GPL	zero
	Gas naturale	euro 11,66 per 1.000 metri cubi.